



ERRORE MATERIALE NELL'OFFERTA ECONOMICA E POTERE DI RETTIFICA DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il TAR Sicilia ribadisce i limiti e le condizioni di emendabilità

(Fonte: TuttoGarePA) Il TAR Sicilia – Catania, con la sentenza n. 803/2025, ha chiarito che l'errore materiale contenuto nell'offerta economica, anche se riferito agli elementi essenziali come i costi della manodopera, può essere rettificato d'ufficio dalla stazione appaltante, purché risulti immediatamente riconoscibile dal contesto dell'atto e non richieda indagini complesse.

La decisione riafferma i limiti e le condizioni per l'emendabilità dell'errore e sottolinea il dovere dell'Amministrazione di attivare, ove necessario, il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per evitare esclusioni sproporzionate e garantire il rispetto del principio di par condicio.

Con la sentenza n. 803 del 2025, il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha affrontato una rilevante questione in materia di errori materiali nelle offerte economiche presentate in gara, chiarendo i presupposti

in presenza dei quali l'amministrazione può procedere alla rettifica d'ufficio, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio né di escludere l'operatore.

Il caso

Nell'ambito di una procedura aperta, indetta nell'agosto 2024, per l'affidamento dell'adeguamento di un impianto di depurazione consortile con il criterio del minor prezzo e secondo l'inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha disposto l'esclusione di un concorrente per incongruità del costo della manodopera indicato nell'offerta economica. In particolare, l'importo riportato nella busta economica risultava pari a "€ 25,575", valore giudicato incoerente rispetto al complessivo importo dell'appalto e, secondo l'Amministrazione, non conforme alle previsioni della *lex specialis*, la quale imponeva, a pena di esclusione, l'indicazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.

La società esclusa ha impugnato il provvedimento, deducendo la natura meramente materiale dell'errore, riconducibile all'uso della virgola come separatore decimale, in luogo del punto. L'importo effettivamente inteso era, secondo la ricorrente, pari a € 25.575,00, in coerenza con gli altri elementi dell'offerta (in particolare, la percentuale di ribasso indicata pari al 18,81%).

La valutazione del TAR: errore materiale emendabile e obbligo di verifica preliminare

Il TAR siciliano ha accolto il ricorso, affermando che l'errore commesso dal concorrente è da qualificarsi come errore materiale evidente, emendabile anche d'ufficio dalla stazione appaltante.

In particolare, i giudici hanno richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'errore materiale che incide sugli elementi dell'offerta può essere rettificato nei limiti in cui risulti immediatamente percepibile (*"ictu oculi"*) dal contesto stesso dell'atto, senza richiedere complesse indagini ricostruttive e a condizione che la volontà negoziale dell'operatore sia chiaramente riconoscibile.

Nel caso di specie, la cifra "€ 25,575" risultava:

- manifestamente irrealistica in relazione all'importo complessivo dell'appalto;
- incongruente rispetto alla percentuale di ribasso indicata;
- incompatibile con i vincoli normativi in materia di congruità dei costi della manodopera ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023.

Tali elementi, ad avviso del Collegio, rendevano evidente la natura meramente refusiva dell'indicazione, suscettibile di correzione automatica, ad esempio, mediante la semplice sostituzione della virgola con il punto decimale.

[continua a p.2 >>](#)



<< continua da p.1

Soccorso istruttorio e principio di parità di trattamento

Il TAR ha inoltre osservato che, anche qualora non si fosse ritenuta possibile una rettifica d'ufficio, la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso procedimentale, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Tale disposizione legittima l'Amministrazione a richiedere chiarimenti sui contenuti

dell'offerta – purché finalizzati alla corretta comprensione della volontà dell'operatore economico – senza che ciò comporti modifiche sostanziali all'offerta, né violazioni della par condicio. Nel caso esaminato, i chiarimenti avrebbero consentito di riconciliare la volontà effettiva del concorrente con la sua manifestazione formale, evitando un'esclusione fondata su una mera apparenza, in violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione, con possibilità per la ricorrente di accedere alla tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente. La sentenza n. 803/2025 conferma e ribadisce che l'errore materiale evidente, purché riconoscibile e prontamente correggibile, non può giustificare l'estromissione automatica del concorrente, ma impone alla stazione appaltante una verifica diligente, ispirata ai principi di correttezza, trasparenza e parità delle condizioni di gara.

Procedure di affidamento, serve più tempestività. Ritardi non consentiti anche per gli obiettivi Pnrr

Con il **Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio l'11 marzo 2025**, Anac ha fornito importanti chiarimenti riguardo i termini di conclusione delle procedure di affidamento. Sono state infatti rilevate criticità in merito al rispetto della massima tempestività nell'affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti viene richiesta la pubblicazione dei documenti di gara iniziali e la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati. Sono previsti termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Tali termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invito ad offrire, e cessano con l'aggiudicazione alla migliore offerta.

I termini stabiliti costituiscono termini massimi, e assolvono alla funzione di consentire l'accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono perseguire il principio del risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività. Il principio del risultato, infatti, costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, e rappresenta un criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi delle procedure di affidamento e attribuire gli incentivi.

Il principio del risultato è espressamente perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea. A tale ultimo fine, la Commissione Europea ha previsto, tra le Milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un abbattimento della cosiddetta decision speed ovvero del tempo intercorrente tra la data di

scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto, nelle procedure aperte sopra soglia. Pertanto, il mancato rispetto del principio della massima tempestività nell'aggiudicazione e nella stipula del contratto rischia di pregiudicare il mantenimento degli impegni assunti nell'ambito del Pnrr, con grave danno economico per il Paese.

Le stazioni appaltanti devono pertanto rispettare il principio della massima tempestività. Anac evidenzia che la piena attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e il corretto utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale consentono la massima semplificazione e accelerazione delle procedure, con notevoli benefici sulla riduzione dei tempi di affidamento dei contratti.


PSRcomunica

**ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER ONLINE**

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

Affidamenti fino a 5.000 euro e altre fattispecie: ANAC proroga utilizzo PCP al 30 giugno 2025

Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, ANAC ha deliberato un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i Contratti Pubblici.

Tale proroga vale anche per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la

proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house.

La decisione è riportata nel **Comunicato a firma del Presidente deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024**.

Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) per tutte

le fattispecie per cui è previsto l'utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

A partire dal 1 luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all'interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

MIT: Modalità di accettazione materiali e componenti

(Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT) Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3179 ha risposto al seguente quesito:

Nel caso di una SAM (scheda di accettazione dei materiali) con la quale si accetta un materiale e/o un apparato, il direttore dei lavori è obbligato all'accettazione in caso di conformità dell'apparato e/o del materiale al progetto approvato? Se si può approvare un apparato che è difforme da quanto al progetto per soli aspetti di dettaglio? può il DL distaccarsi da quanto al progetto per aspetti non di dettaglio anche per interesse della stazione appaltante in assenza di una variante?

Risposta aggiornata

Il DL nella fase di accettazione dei materiali compie una attività di controllo: a) da un lato il progetto; b) dall'altro lato il bene (materiale e/o apparato) che l'impresa vuole posa in opera e/o installare. Il progetto, salvi casi particolari e motivati, non può prevedere marche o modelli, ma solo livelli prestazionali. Quindi il DL deve valutare (mediante la scheda tecnica del materiale, prove o altro) se il livello prestazionale di progetto sia rispettato in concreto nel materiale al fine di quanto previsto in progetto. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa che preveda migliorie su specifici materiali, il livello da valutare in concreto sarà quello proposto in offerta dall'appaltatore.

Aggiornamento 2024 del piano nazionale anticorruzione 2022

(Fonte: ANAC). L'aggiornamento 2024 al PNA 2022 è rivolto ai comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti e fornisce indicazioni per elaborare i contenuti della sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del piano integrato di attività e organizzazione (Piao) che i comuni sono chiamati ad adottare. L'autorità nazionale anticorruzione ha inteso quest'anno supportare tali enti nella consapevolezza che, nella maggioranza dei casi, dispongono di ridotti apparati strutturali ed organizzativi.

L'aggiornamento, adottato con **delibera n. 31 del 30 gennaio 2025**, tiene conto sia delle semplificazioni che il legislatore ha introdotto per le amministrazioni di piccole dimensioni (meno di 50 dipendenti), sia delle semplificazioni per i piccoli comuni individuate da ANAC nei precedenti pna. Fornisce precisazioni e suggerimenti che tengono conto dei rischi di corruzione ricorrenti nelle piccole amministrazioni comunali e individua gli strumenti di prevenzione della corruzione da adattare alla realtà di ogni organizzazione, consentendo di massimizzare l'uso delle risorse a disposizione - umane,

finanziarie e strumentali - per perseguire più agevolmente i rispettivi obiettivi strategici e, al contempo, migliorare complessivamente la qualità dell'azione amministrativa.

In altri termini, l'aggiornamento 2024 costituisce una guida per la strutturazione e la compilazione della sezione del Piao e per la autovalutazione dello stesso piano. La delibera di aggiornamento del pna sarà pubblicata nella gazzetta ufficiale.

I contenuti e le indicazioni dell'aggiornamento al pna sono confluiti anche in un sistema/applicativo informatizzato che consentirà ai responsabili della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (rpct) dei soli piccoli comuni di 5 regioni del mezzogiorno, mediante una procedura guidata, tenendo conto della propria realtà organizzativa e delle attività svolte, di inserire tutti i dati e i campi a compilazione obbligatoria, "costruendo" così, in automatico, la sezione "rischi corruttivi e trasparenza" del Piao.

L'applicativo è raggiungibile dalla sezione servizi del portale anac: **'sistema informatico per la redazione della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piao'**.

Piccoli Comuni, avviata la piattaforma per la Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao

Presentato a Napoli il nuovo applicativo, finanziato dal PN “Sicurezza per la legalità” 2021-2027, a favore degli Enti di cinque regioni del Mezzogiorno

L'Autorità Nazionale Anticorruzione avvia la nuova piattaforma digitale, gratuita e di facile utilizzo, per la predisposizione assistita della sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), a favore dei piccoli Comuni di cinque regioni del Mezzogiorno, finanziata dal Programma Nazionale (PN) “Sicurezza per la legalità” 2021-2027.

Il nuovo applicativo informatico – realizzato in collaborazione con il Ministero dell'Interno, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Anici (Associazione nazionale Comuni italiani) e presentato questo pomeriggio nel corso di un evento di lancio organizzato a Napoli

– è raggiungibile da oggi all'indirizzo **pianotriennale.anticorruzione.it** e nella sezione Servizi del portale Anac.

Nel sostenere gli Enti coinvolti verso il raggiungimento di un elevato livello di adempimento degli obiettivi amministrativi, innalzando i livelli di trasparenza, la nuova piattaforma facilita il processo di redazione e trasmissione del Piano anticorruzione all'interno del Piao. I Responsabili anticorruzione (Rpct), e i loro assistenti, vengono accompagnati verso una corretta descrizione del contesto esterno e organizzativo, una adeguata mappatura dei processi e una selezione delle misure più efficaci e sostenibili nella limitazione dei fenomeni corruttivi.



PSR Campania comunica



VISITA IL SITO
psrcampaniacomunica.it

psrcomunica@regione.campania.it
psr@pec.regione.campania.it

